



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

## Decreto rettorale, 5 luglio 2013, n. 677 - prot. n. 48069

### Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo

#### IL RETTORE

- VISTI gli articoli 60 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3;
- VISTA la legge 18 marzo 1958, n. 311 "*Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari*", ed in particolare l'art. 8;
- VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*", ed in particolare gli articoli 11 e 34;
- VISTA la legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 1 "*Incompatibilità e regime di impegno*";
- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 "*Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*";
- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1 "*Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza*", commi 56 e 56 bis;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 53 "*Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*";
- VISTA la legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-novies "*Attività di formazione ai dipendenti della pubblica amministrazione*";
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 6 "*Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo*";
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
- VISTO l'articolo 5 "*Autonomia normativa*" dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- VISTO il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi retribuiti per il personale docente e ricercatore;
- VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti al personale tecnico-amministrativo ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001;  
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi retribuiti ai Collaboratori ed esperti linguistici ex articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001;
- DATO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 12 e 28 giugno 2013, con le quali è stato approvato il nuovo "Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo",

#### DECRETA

l'emanazione del "Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo" nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante.



## Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo

### Articolo 1

#### Ambito di applicazione

1. L'attività del Servizio Ispettivo è finalizzata, ai sensi della normativa vigente, all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitto di interessi anche potenziale da parte di tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze.
2. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni, i criteri e le modalità delle verifiche che il Servizio Ispettivo è tenuto ad effettuare.

### Articolo 2

#### Costituzione e composizione

1. Al Servizio Ispettivo è preposta un'apposita commissione composta da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente, oltre ad un Segretario verbalizzante, scelti sulla base di specifica esperienza e competenza professionale.
2. Il Presidente svolge funzioni di coordinamento dell'attività del Servizio Ispettivo, presiede alle operazioni di sorteggio di cui al successivo articolo 3, richiede al personale soggetto a verifica, nei casi di particolare complessità, i chiarimenti necessari all'istruttoria delle pratiche, predispone il calendario annuale dell'attività e provvede alla relativa trasmissione al Rettore e al Direttore Generale.
3. I componenti del Servizio Ispettivo sono nominati con provvedimento del Rettore e rimangono in carica per tre anni non rinnovabili.

### Articolo 3

#### Modalità di svolgimento dell'attività

1. Il Servizio Ispettivo opera mediante verifica a campione, previo sorteggio, su tutto il personale, anche a tempo determinato, in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze.
2. Il campione del personale è individuato in modo casuale mediante un'estrazione, da svolgersi con cadenza annuale, alla presenza del Direttore Generale o suo delegato, secondo procedure informatiche, in misura pari al 3% del personale in servizio.
3. Le verifiche hanno come riferimento temporale l'anno precedente quello in cui è eseguito il sorteggio.
4. Il Servizio Ispettivo svolge altresì attività di verifica sui dipendenti non compresi nel campione estratto, nel caso di segnalazioni da parte delle strutture dell'Ateneo.

### Articolo 4

#### Comunicazione dell'avvio del procedimento e attività conseguenti

1. Il Servizio Ispettivo, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, rende noto ai dipendenti interessati l'avvio del procedimento, mediante apposita comunicazione contenente informazioni riguardanti la natura e la finalità del controllo, le modalità di raccolta dei dati necessari ai fini



- dell'effettuazione della verifica, le sanzioni previste in caso di dichiarazioni non veritiere, nonché il nome del responsabile del procedimento.
2. I dipendenti soggetti a verifica sono tenuti a trasmettere al Servizio Ispettivo, entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, la documentazione richiesta.
  3. La mancata trasmissione nei termini di quanto richiesto, senza giustificato motivo, costituisce violazione degli obblighi di servizio. Il Servizio Ispettivo, al fine di consentire opportune verifiche e accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali responsabilità, segnala tempestivamente i nominativi dei dipendenti inadempienti al Rettore e al Direttore Generale secondo le rispettive competenze.
  4. Il Servizio Ispettivo ha facoltà di procedere anche all'audizione degli interessati.

#### **Art. 5**

##### **Conclusione del procedimento**

1. Il termine di conclusione del procedimento di verifica è fissato in 120 giorni, decorrenti dal giorno in cui viene effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. Detto termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. Il Servizio Ispettivo, a conclusione delle verifiche, nel caso non riscontri irregolarità, ne dà immediata comunicazione all'interessato. Qualora invece riscontri irregolarità, ne dà tempestiva comunicazione agli Organi competenti per l'adozione dei conseguenti provvedimenti, informandone tempestivamente l'interessato.
3. Il Servizio Ispettivo trasmette ogni anno al Rettore e al Direttore Generale una relazione sintetica sulle attività svolte nel periodo di riferimento.
4. La relazione è pubblicata sulla pagina web dedicata al Servizio Ispettivo.

#### **Art. 6**

##### **Trattamento dei dati personali**

1. Le attività di controllo e verifica sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Università degli Studi di Firenze è titolare del trattamento dei dati del personale da sottoporre a verifica, e il Servizio Ispettivo ne è responsabile.

#### **Articolo 7**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell'Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Firenze, 5 luglio 2013

**IL RETTORE**  
f.to **Prof. Alberto Tesi**